



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE.**

**Approvato con deliberazione del C.C. N. 16 del 15.12.2016**

# INDICE

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

ART. 3 SEDE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 5 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 6 IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

ART. 7 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 8 ASSENZE DEI CONSIGLIERI

ART. 9 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

ART. 10 GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 COMMISSIONI DI LAVORO

## **TITOLO III DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

ART. 12 SEDUTE

ART. 13 CONVOCAZIONE

ART. 14 PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

ART. 15 VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 16 PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO

ART. 17 EMENDAMENTI AI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA.

ART. 18 SVOLGIMENTO INTERVENTI

ART. 19 DURATA INTERVENTI

ART. 20 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

ART. 21 FATTO PERSONALE

ART. 22 INTEROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

ART. 23 ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 24 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART. 25 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

ART. 26 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

#### **TITOLO IV LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO**

ART. 27 VOTAZIONI IN FORMA PALESE

ART. 28 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ART. 29 VOTAZIONI SEGRETE

ART. 30 NOMINA DEGLI SCRITATORI

ART. 31 ORDINE DELLE VOTAZIONI

ART. 32 ESITO DELLE VOTAZIONI

ART. 33 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

#### **TITOLO V ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO**

ART. 34 IL PROCESSO VERBALE

#### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento.

**ART. 2 -APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

2. Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

**TITOLO II**  
**ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**ART. 3 -SEDE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

1. Il Consiglio si riunisce di norma presso la sede dell'Unione, ma può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, o in altri luoghi purchè entro i confini dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento del Consiglio.

**ART. 4 -COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**

3. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni aderenti (membri di diritto) e da tre rappresentanti elettivi dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti assicurando la rappresentanza della minoranza di ogni Comune e se possibile della parità di genere, con voto limitato ad uno. Qualora nel singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, alla nomina provvederà il gruppo di maggioranza (art. 17, comma 1 Statuto Unione).
4. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio procede alla convalida dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 19 dello statuto dell'Unione.
5. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto tra i consiglieri dell'Unione a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vice-presidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.

**ART. 5 -IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno; nelle forme previste dal presente regolamento convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività, assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di

parlare, apre e chiude le sedute, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento.

#### ART. 6 - IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale dell'Unione o chi legalmente lo sostituisce è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, ed in quanto tale partecipa alle sedute del Consiglio, sovrintende alla formazione del processo verbale, esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed in genere coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione.
2. Egli non ha voto, ma può esprimere se richiesto dal Presidente del Consiglio o dagli stessi Consiglieri, tramite il Presidente, il suo parere sul lato giuridico delle questioni in discussione.
3. Il Segretario dell'unione è nominato annualmente da ciascun Presidente, dal quale dipende funzionalmente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti.

#### ART. 7 -PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, disciplinate dalle normative in materia di enti locali, secondo le modalità e procedure stabilite dal presente regolamento.

Ogni Consigliere:

- a) ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme regolate dal presente Regolamento;
  - b) ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - c) ha accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici dell'Unione e degli enti cui l'Unione stessa partecipa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
  - d) ha diritto di ottenere copia degli atti dell'Unione, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società partecipate nonché dei relativi atti preparatori.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti nei consigli comunali dei comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
  4. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

#### ART. 8 ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente del Consiglio o a chi ne fa legittimamente le veci. Le comunicazioni relative sono presentate al Presidente del Consiglio o chi ne fa legittimamente le veci prima dell'inizio della seduta, in forma scritta, anche per il tramite della segreteria dell'Unione, via fax, o con mail.
2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, gravi motivi familiari, assenze per esigenze di lavoro, per congedi autorizzati dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta e altre situazioni assimilabili. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali o di lavoro e alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Presidente dell'Unione o della Giunta o della maggioranza consiliare.
3. Il Consigliere che si assenta dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario e il Presidente del Consiglio, perché ne prenda nota nel verbale. Parimenti, il Consigliere che arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori dovrà, per non essere considerato assente, darne comunicazione al Segretario e al Presidente del Consiglio.

#### ART. 9 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione, e le relative procedure per la relativa sostituzione, sono disciplinate dall'articolo 22 dello Statuto. I comuni aderenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Unione il verificarsi delle suddette cause di cessazione per uno o più consiglieri del proprio comune.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Unione provvede a comunicare al Comune di competenza le avvenute dimissioni e si attivano le procedure statutariamente previste per la sostituzione del Consigliere dimissionario.
3. I Consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio dell'Unione. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 10 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

#### ART 10 GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi della Conferenza dei Capigruppo.
2. Qualora venga ravvisata la necessità di formalizzare la costituzione dei gruppi consiliari, il Consiglio disciplina le modalità di attuazione.

#### ART. 11 -COMMISSIONI DI LAVORO

1. Qualora il Consiglio decida di costituire Commissioni di lavoro, queste sono composte da Consiglieri dell'Unione, dal Presidente o dall'Assessore competente per materia.
2. La delibera istitutiva determina le Commissioni, le competenze di ciascuna di esse il numero ed i nominativi dei componenti.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dalla stessa commissione nella prima seduta.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.
5. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

### **TITOLO III DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **ART. 12 - SEDUTE**

1. Le sedute possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente.
2. Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali: il bilancio di previsione; il conto consuntivo; le linee programmatiche di mandato.
3. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi o quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo dell'Unione.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

#### **ART. 13 CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, i poteri di convocazione del Consiglio spettano al Vice Presidente.
2. La convocazione dei Consiglieri va disposta con avvisi scritti e devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della relativa seduta.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno della seduta, è inviato ai Consiglieri agli indirizzi da questi comunicati.
4. Nel caso in cui il Consigliere non abbia fornito tali riferimenti, la comunicazione viene fatta alla Segreteria del Comune di appartenenza, che provvede ad informare il consigliere medesimo, anche telefonicamente.
5. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
6. Per le sedute straordinarie l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di forza maggiore con consegna almeno tre giorni prima.

7. Per le sedute urgenti l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati all'albo pretorio dell'Unione, a cura della segreteria dell'Unione.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
10. Le proposte devono essere depositate presso la Segreteria dell'Unione il giorno di consegna degli avvisi di convocazione.
11. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

#### ART. 14 -PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### ART. 15 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Ai fini della validità delle sedute si applica l'art. 17 dello statuto.
2. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.
3. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.
4. Il numero legale viene accertato all'inizio della seduta mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.
5. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.
6. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.
7. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti: quindi dichiara sciolta l'adunanza.
8. Durante la seduta il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale, se richiesto, esclusivamente nell'imminenza del procedimento di votazione.
9. Qualora venga accertata la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i Consiglieri presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

#### ART. 16 -PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

##### ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine con il quale sono presentati nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza dei presenti con votazione palese.
2. La trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno procede secondo l'ordine seguente:
  - a. illustrazione della proposta di deliberazione o della comunicazione al Consiglio;
  - b. discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazione;
  - c. ove richiesta, discussione particolareggiata dell'atto nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
  - d. votazione complessiva della proposta.
3. La trattazione di un argomento all'o.d.g. può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di opposizione del proponente, sulla proposta motivata decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

#### ART. 17 -EMENDAMENTI AI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati in Consiglio sono presentati direttamente in aula gli "emendamenti", intendendosi per tali le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente del Consiglio prima della discussione.
3. Il Presidente del Consiglio può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario del Consiglio.
4. È' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.
5. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento.
6. A fronte sia di uno, che di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.
7. In caso di accoglimento di emendamenti che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.

#### ART. 18 SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento.
2. I consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

## ART. 19 DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto ai componenti del Consiglio. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti, salvo che per le discussioni riguardanti il Bilancio, il Rendiconto ed altri argomenti particolarmente complessi. In questi ultimi casi spetta al Presidente consentire interventi di maggiore durata che, comunque, non eccedano i venti minuti.

## ART. 20 -QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere, mentre si ha la questione sospensiva quando viene proposto che un dato argomento debba essere rinviato.
2. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere, prima o durante la discussione in merito. Esse verranno discusse e poste in votazione palese prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito. Su di esse sono ammessi a parlare: un consigliere a favore, oltre il proponente, e non più di due contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Qualora vi sia un maggior numero di richieste di intervento, la facoltà di parlare è concessa a discrezione del Presidente del Consiglio in modo da assicurare la massima rappresentazione delle posizioni presenti.

## ART. 21 -FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso consista, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

## Art. 22 – INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE – MOZIONI

- 1 Le interrogazioni e le interpellanze sono domande di sindacato ispettivo tese a conoscere o chiarire determinati aspetti e comportamenti di interesse dell'Unione.
- 2 Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero o meno, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare, ovvero nella richiesta di dati ed informazioni relativi all'attività amministrativa.
- 3 Le interpellanze consistono nella domanda posta al Presidente circa i motivi, gli intendimenti e la condotta del Presidente stesso o della Giunta dell'Unione rispetto ad un determinato argomento, di norma, di competenza del Consiglio.

- 4 Le istanze di cui ai commi 2 e 3 sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più componenti del Consiglio.
- 5 Il Presidente risponde nel corso della prima seduta del Consiglio, salvo che sia stata richiesta risposta scritta, nel qual caso risponde entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
- 6 La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più componenti del Consiglio e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento o formulare un preciso indirizzo al Presidente e/o alla Giunta in ordine ad un determinato argomento di competenza dell'Unione.
7. La mozione è presentata per scritto al Presidente e si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

#### ART. 23 ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

- 1 Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi.
- 2 Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere o del Presidente o del Segretario interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.
- 3 Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio a maggioranza dei presenti.

#### ART. 24 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri dell'unione hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.

#### ART. 25 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi.
2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente, si ha la sospensione dell'adunanza, se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio.
3. Il Presidente può inoltre disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo disturbi o ostacoli il proseguimento dei lavori.

## ART. 26 AMMISSIONI DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari dell'Unione purchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

## TITOLO IV LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

### ART. 27 VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nella votazione in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario dell'Unione, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o che si astengono, saranno riportati nominativamente nel verbale.

### ART. 28 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.
3. Il Segretario dell'Unione effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

### ART. 29 VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. Quando la legge gli Statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da

assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome, od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.

#### ART. 30 NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

#### ART. 31 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - a. questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
  - b. questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
  - c. emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
  - d. singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;
  - e. infine proposta principale.
2. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.
3. Il Presidente del Consiglio, appena terminato il conteggio dei voti espressi, chiede se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata esecutività.
4. A seguito delle eventuali dichiarazioni dei Consiglieri, il segretario della seduta provvede ad annotare a verbale il conteggio definitivo dei voti sulla proposta e sulla clausola di immediata esecutività.

#### ART. 32 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di votazioni a scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

#### ART. 33 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

### **TITOLO V ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO**

#### ART. 34 IL PROCESSO VERBALE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Unione.
2. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti con direttive e con la supervisione del Segretario dell'unione e devono indicare il resoconto dell'andamento della seduta, i componenti intervenuti nella discussione ed il loro orientamento favorevole o contrario, i presenti e gli assenti, il numero dei partecipanti alla votazione; i voti a favore o contro su ogni proposta ed i nomi degli astenuti e dei contrari.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, li ha sostituiti nella seduta e pubblicati all'albo pretorio on line dell'Unione nei modi e nei termini di cui alla vigente normativa in materia.
4. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella a cui si riferisce.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. N. 35 NORMA FINALE

1. Il Presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'entrata in vigore il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Unione e trasmesso in copia ai componenti del Consiglio dell'Unione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo Statuto dell'unione, si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.